

Agevolazioni per il risparmio energetico (55%) – Non cumulabilità con altri incentivi

28 Gennaio 2010

La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali contributi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall'Unione Europea, dalle Regioni o da enti locali. Queste le precisazioni contenute nelle **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 gennaio 2010**.

La detrazione del 55% (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), attualmente applicabile fino al periodo d'imposta 2010[1], secondo quanto originariamente previsto dall'art.10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, risultava compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni[2], per i medesimi interventi, ed incompatibile con incentivi statali (quali, ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie).

Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115[3] che prevede espressamente, dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità tra gli incentivi di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali[4].

In merito, ricorda la R.M. n.3/E/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, istituzionalmente competente in materia di interventi per l'efficienza energetica, ha chiarito che la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile a strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l'espressione "*ulteriori contributi comunitari, regionali o locali*", contenuta nella richiamata normativa, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi[5]

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti ministeriali riportati, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

In conclusione, lo sconto fiscale del 55% sugli interventi edilizi per il risparmio energetico rientra tra gli strumenti statali di incentivazione dell'efficienza energetica e, per questo, non può sommarsi ad altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi dagli enti territoriali. Ancora una volta il chiarimento amministrativo arriva in ritardo e non prevede alcuna forma di tutela del legittimo affidamento per quei contribuenti che, per le spese sostenute nel 2009, confidavano nel cumulo tra la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica ed eventuali contributi (es. regionali o comunali) finanziari, stante l'espressa incompatibilità con agevolazioni previste dallo Stato per le medesime tipologie di intervento.

Resta comunque ferma la possibilità di fruire della detrazione del 55% per la parte delle spese eccedenti l'eventuale contributo ricevuto.

[1] Cfr. le modalità attuative stabilite dal Decreto di attuazione 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre, n.296*".

[2] Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36/E del 31 maggio 2007, è stato chiarito che l'eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l'applicazione dell'art.17, comma 1, lett. *n bis*, del DPR n. 917/1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

[3] Tale provvedimento reca l' *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*.

[4] Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

Art. 6. Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica

(Omissis)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (Decreti del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004) e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento delle disposizioni di cui al presente comma.

(Omissis)

[5] I contributi dell'Ue, delle Regioni o degli enti pubblici locali vengono erogati sotto forma di finanziamenti agevolati, anche a tasso zero, ovvero di contributi in conto interessi, diretti a ridurre gli interessi passivi sui mutui per interventi di risparmio energetico, o a titolo di garanzia degli stessi finanziamenti bancari.

1455-Risoluzione Agenzia Entrate n.3-E del 26-01-10.pdf [Apri](#)